## Articolo 13

## Espulsione amministrativa. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11).

- 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
- 2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero (1) :
- a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;
- b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68 (2);
- c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1 , 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (3) .
- 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (4).
- 2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne (5).
- 3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,

provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 (6).

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3 (7).

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore (8).

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14 (9) (10).

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale (11).

[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico.] (12)

3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (13).

4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

- a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
- c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
- e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
- f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
- g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1 (14).
- 4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
- a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';
- b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';
- d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
- e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 (15).
- 5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato,

ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10 (16) .

- 5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4 (17).
- 5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure:
- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14 (18).

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 [o in quelli ubicati] nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (19) (20).

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo (21).

[6. Negli altri casi l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.] (22)

- 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
- 8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (23) (24).
- [9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma I dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.] (25)
- [10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero [è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,] qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, nonchè, ove necessario da un interprete .] (26)
- 11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo (27).
- 12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
- 13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29 (28).

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni (29) (30).

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo (31).

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5 (32).

14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen (33).

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati (34).

- 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore dellalegge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.
- 16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
- [1] Alinea modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), lett. a), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [2] Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 aprile 2007 n. 46 e, successivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), lett. b), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.

- [3] Lettera sostituita dall'articolo 75-bis, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.
- [4] Comma aggiunto dall' articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
- [5] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [6] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.
- [7] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- [8] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- [9] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- [10] La Corte Costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2019, n. 270 (in Gazz. Uff. 18 dicembre 2019, n. 51), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
- [11] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- [12] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, abrogato dall'articolo 3, comma 7, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155.
- [13] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.
- [14] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [15] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [16] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, articolo 3, comma 1, lettera c), numero 5), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [17] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [18] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.

- [19] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 giugno 2002, n. 106. Successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 271; in seguito modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 7), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129, sostituito dall'articolo 34, comma 19, lettera a) del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150; dall'articolo 4, comma 1, del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 e, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173.
- [20] La Corte Costituzionale, con sentenza 15 luglio 2004, n. 222 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nel testo precedente alla sostituzione, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.
- [21] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 271.
- [22] Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera f), della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- [23] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 271 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 34, comma 19, lettera b) del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
- [24] La Corte Costituzionale, con sentenza 16 luglio 2008, n. 278 (in Gazz. Uff., 23 luglio 2008, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa vigente.
- [25] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e, successivamente, abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera f), della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- [26] Comma modificato dall'articolo 299, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, successivamente, abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera f), della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- [27] Comma sostituito dall' articolo 3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- [28] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera g), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 271, dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e, da ultimo dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 8), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [29] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera g), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 271.

- [30] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2005, n. 466, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.
- [31] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera g), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 271.
- [32] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 9), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
- [33] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
- [34] Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.